REGOLAMENTO (CEE) N. 236/86 DELLA COMMISSIONE

del 3 febbraio 1986

che modifica i regolamenti (CEE) n. 2189/85, n. 2607/85, n. 2390/85 e n. 2273/85 relativi al settore vitivinicolo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3768/85 (2), in particolare gli articoli 10, 11, 12 bis, 14 e 65,

considerando che :

— il regolamento (CEE) n. 2189/85 della Commissione, del 31 luglio 1985, recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio a lungo termine durante la campagna vitivinicola 1984/1985 (3),

— il regolamento (CEE) n. 2607/85 della Commissione, del 16 settembre 1985, che stablisce le modalità d'applicazione della distillazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1985/1986 (4),

— il regolamento (CEE) n. 2390/85 della Commissione, del 19 agosto 1985, che stabilisce le modalità di applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di maggazinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1984/1985 (5),

— il regolamento (CEE) n. 2273/85 della Commissione, del 29 luglio 1985, recante concessione di un aiuto all'utilizzazione nella vinificazione di mosti di uve concentrati e di mosti di uve concentrati rettificati durante la campagna viticola 1985/1986 (6),

prevedono, all'articolo 1, paragrafo 2, che i produttori che non hanno soddisfatto ai loro obblighi previsti dall'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 durante un certo periodo non possono beneficiare delle misure previste dai suddetti regolamenti ; che tale periodo è stato prolungato a seguito dell'ultima modifica del regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione, del 18 gennaio 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 per la campagna viticola 1984/1985 (7), in virtù del regolamento (CEE) n. 3054/85 (8) ; che è pertanto necessario adeguare i regolamenti in conformità di tale modifica ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 dei regolamenti (CEE) n. 2189/85, n. 2607/85, n. 2390/85 e n. 2273/85 il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente testo :

« 2. In conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79, i produttori che durante la campagna 1984/1985 erano soggetti agli obblighi previsti agli articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 possono beneficiare dell'aiuto previsto dallo stesso regolamento, sempreché forniscano la prova che hanno soddisfatto ai loro obblighi nel corso dei periodi di riferimento indicato rispettivamente all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2461/84 della Commissione (1), all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2462/84 della Commissione (2) e all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 147/85 della Commissione (3).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 362 del 31. 12. 1985, pag. 8.
(3) GU n. L 203 dell' 1. 8. 1985, pag. 83.
(4) GU n. L 249 del 18. 9. 1985, pag. 5.
(5) GU n. L 225 del 23. 8. 1985, pag. 8.
(6) GU n. L 212 del 9. 8. 1985, pag. 8.
(7) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25.
(8) GU n. L 290 dell' 1. 11. 1985, pag, 74.

(1) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 12.
(2) GU n. L 231 del 29. 8. 1984, pag. 18.
(3) GU n. L 16 del 19. 1. 1985, pag. 25. ».

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 febbraio 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente